

Dureranno solo quattro anni e alla scadenza saranno prorogabili solamente una volta per altri due anni

Dirigenti p.a., incarichi a tempo

Gli incarichi dirigenziali nella p.a. dureranno quattro anni e saranno prorogabili solo una volta, per altri due anni. Ogni volta che scade un incarico, i dirigenti subiranno la messa in disponibilità, fino al conferimento di un nuovo incarico. I dirigenti potranno restare in disponibilità nei ruoli solo per un anno, decorso il quale senza ottenere nuovi incarichi saranno licenziati. Lo prevede il decreto legislativo attuativo della riforma della dirigenza approvato ieri dal governo.

Olivero a pag. 27

Il consiglio dei ministri ha approvato lo schema di dlgs attuativo della riforma Madia

Dirigenza pubblica a tempo

Incarichi di 4 anni (+2). A casa chi sta fermo un anno

DI LUIGI OLIVERI

Gli incarichi dirigenziali nella p.a. dureranno quattro anni e saranno prorogabili solo una volta, per altri due anni. Ogni volta che scade un incarico, i dirigenti subiranno la messa in disponibilità, fino al conferimento di un nuovo incarico. I dirigenti potranno restare in disponibilità nei ruoli solo per un anno, decorso il quale senza ottenere nuovi incarichi saranno licenziati. In alternativa potranno rimanere ma accettando un demansionamento a funzionari. Lo prevede il decreto legislativo attuativo del riordino della dirigenza pubblica approvato ieri in prima lettura in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Riforma Madia), dal consiglio dei ministri.

Accesso alla dirigenza. I canali saranno due: il corso-concorso e il concorso. Col primo, però, i vincitori non saranno assunti come dirigenti, bensì come funzionari in prova per tre anni. Non risulta chiaro il meccanismo di assegnazione. Si intuisce che i funzionari saranno assegnati agli enti che hanno chiesto l'assunzione dei dirigenti: il che lascia perdurare per tre anni, però, la caren-

za della figura dirigenziale. Al termine dei tre anni di prova, l'amministrazione cui è stato assegnato l'aspirante dirigente se formula una valutazione positiva potrà assumerlo come dirigente e assegnargli l'incarico direttamente, senza le procedure selettive previste. Chi non supera la prova potrà rimanere un altro anno in servizio ed ottenere una nuova valutazione. I vincitori del concorso, invece, saranno assunti direttamente come dirigenti, ma con contratto a termine di quattro anni al massimo. Potranno essere confermati se supereranno, a conclusione del lavoro a termine un esame di conferma. In caso contrario, manterranno l'incarico dirigenziale fino al successivo esame di conferma, non superato il quale decadono da dirigenti. La bozza impone alle amministrazioni di provenienza di riassumerli come funzionari.

Incarichi: dirigenti generali dello Stato. Niente procedura comparativa con avviso pubblico, nelle amministrazioni statali, per gli incarichi di segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri e dei ministeri, per quelli di direzione di strutture articolate al loro interno

in uffici dirigenziali generali, per quelli di livello equivalente, e quelli conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione dei ministri. In ogni caso, nelle amministrazioni statali quando partiranno le procedure comparative per l'assegnazione degli incarichi avranno diritto di preferenza per gli incarichi dirigenziali generali i dirigenti di prima fascia in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'amministrazione che conferisce l'incarico, fino ad esaurimento.

Incarichi: conferimento e durata. Gli incarichi saranno conferiti a seguito di procedure comparative, svolte da Commissioni composte da nove membri, ciascuna per ciascun ruolo unico (Stato, regioni ed enti locali), anche se la scelta finale sarà degli organi di governo. Inizialmente, gli incarichi dureranno quattro anni e sono prorogabili solo una volta, in caso di valutazione positiva, per altri due anni. Per evitare un tourbillon di dirigenti, sarà possibile prevedere negli avvisi pubblici che attivano le procedure comparative un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte di di-

rigente che partecipi a successivi avvisi sarà subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente incarico. Sarà possibile prorogare l'incarico per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non superiore a novanta giorni. I dirigenti risulteranno assunti dalle amministrazioni che attribuiscono loro gli incarichi. Ogni volta che acquisiranno un incarico presso un'amministrazione differente vi sarà la cessione del contratto di lavoro.

Scadenza. Ogni volta che scada un incarico, i dirigenti subiranno necessariamente la messa in disponibilità nei

ruoli, fino al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale. I dirigenti privi di incarico hanno l'obbligo di partecipare nel corso di ciascun anno ad almeno cinque procedure comparative di avviso pubblico, per le quali abbiano i requisiti. La collocazione in disponibilità costerà cara all'ultima amministrazione presso la quale i dirigenti hanno lavorato: infatti, questa dovrà assicurare per il primo anno il trattamento economico fondamentale (senza retribuzione di posizione e risultato). Per ciascuno dei tre anni successivi, le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione eventualmente riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale sono progressivamente ridotti di un terzo del loro ammonta-

re. Il testo della bozza non prevede più il licenziamento come conseguenza della permanenza in disponibilità e, anzi, prevede che l'anzianità nella condizione di disponibilità sia titolo preferenziale nelle procedure. I dirigenti, comunque, in qualsiasi momento potranno scegliere di demansionarsi a funzionari.

Valutazione negativa. La bozza mira ad un sistema unico di valutazione, che ampia di molto le ipotesi di responsabilità cui collegare la decadenza anticipata dell'incarico per valutazione negativa. In questi casi, i dirigenti, ferma restando la possibilità di demansionamento, potranno restare in disponibilità nei ruoli solo per un anno, decorso il quale senza ottenere nuovi incarichi saranno licenziati.



Marianna Madia

